



COMUNE di LANDIONA
(Provincia di Novara)
Piazza Vittorio Emanuele III, n. 15 d)
28064 - LANDIONA (NO)

N. 7 Reg. Delib.

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E
S.M.I..**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisei** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **10:30** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Commissario Prefettizio, nella persona di:

- LAURENZA dott.ssa Anna.

Assume la Presidenza la dott.ssa Anna LAURENZA, Vice Prefetto Aggiunto, con l'incarico di Commissario Prefettizio nominato con Decreto del Prefetto di Novara in data 13 giugno 2017, con l'assistenza del Segretario Comunale Reggente GUGLIOTTA dott. Michele.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Preso atto:

- che a seguito del mancato raggiungimento del quorum necessario per cui il Presidente di Sezione ha dichiarato “*nulle le elezioni*”, con decreto del Prefetto di Novara in data 13.07 2017, è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Landiona il Vice Prefetto Aggiunto dott.ssa Anna LAURENZA;

Assunta:

- la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Premesso:

- che con del D.Lgs. in data 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.8.2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato da questo Comune ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 03 del 31.03.2017, provvedimento di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della legge n. 190/2014 e s.m.i.;

Dato atto che:

- a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Preso atto:

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.);

Osservato che:

- per effetto dell'art. 24 del medesimo D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- eventuali ulteriori partecipazioni oltre detta data saranno oggetto di futuri adempimenti;

Tenuto conto che:

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Considerato:

- altresì che le disposizioni del predetto D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate:

- pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito con nota prot. n. 2345 del 18.08.2017, dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che a tal fine si è inoltre tenuto conto delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19 in data 19.07.2017 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie;

Considerato:

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Preso atto:

- dell'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Rilevato:

- che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

- che non ricorrono per questo Comune motivi per predisporre procedure amministrative per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Preso atto che:

- per quanto concerne le società a controllo pubblico non è interessata dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Vista:

- la deliberazione della corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO B della presente deliberazione

Preso atto:

- del parere espresso dall'Organo di revisione in data 28.08.2017 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile del Servizio tecnico comunale in ordine alla regolarità tecnica;

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

D E L I B E R A

- 1) Di **approvare**, per i motivi espressi in narrativa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, unitamente al modello di rilevazione citato in narrativa come allegato B) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) Di **procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 3) Di **non procedere** all'alienazione delle partecipazioni dando atto che non esistono i presupposti per detta alienazione stante le condizioni di questo Comune;
- 4) Di **incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) Di **dare atto** del coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) Di **disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;
- 7) Di **disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 8) Di **disporre** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- 9) Di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(F.to LAURENZA dott.ssa Anna)

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 26/09/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Per copia conforma all'originale ad uso amministrativo.

Lì 26/09/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO
(GUGLIOTTA dott. Michele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 06/10/2017

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva li _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 26/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)